

N. 14/2020

**Oggetto: ORDINANZA DI RIMOZIONE DELLA DELIMITAZIONE PROVVISORIA COSTITUITA DA TONDINI METALLICI INFISSI VERTICALMENTE SUL BORDO DELLA STRADA VICINALE, SOGGETTA AD USO PUBBLICO, PROSPICIENTE IL FONDO DEL SIG. ( Fg. 18 - Mapp nn. 37, 228, 268 ).**

L'anno Duemilaventi, addì Diciannove del mese di Novembre, presso la Casa comunale nel proprio ufficio,

**IL SINDACO**

PREMESSO che con sentenza N. 611/2017, pubblicata il 10.07.2017 - RG N. 2328/2014, il Tribunale Ordinario di Ivrea si esprimeva sul corretto confine tra il terreno di proprietà del Signor ( identificato al C.T. del Comune di Maglione (TO), terreni al Fg. 18, particelle nn. 37, 228, 268 ) con quello di proprietà del Signor ( identificato al C.T. del Comune di Maglione (TO) Terreni al Fg. 18, particella n. 55) .

CHE con sentenza N. 1320/2019, pubblicata il 30.07.2019 - RG N. 2171/2017 - Repert. N. 1411/2019 del 30.07.2019 della Corte d'Appello di Torino - Seconda Sezione Civile, veniva rigettato l'appello principale proposto dal Signor e confermata la sentenza N. 611/2017, di cui sopra .

RILEVATO che per effetto di tali pronunce, con nota inviata via mail in data 01.09.2020 e pervenuta al protocollo com.le n. 1820, l'Avv. comunicava che , Signor ha provveduto, in data 31.08.2020 ( alla presenza altresì del Sig. ) all'apposizione dei termini in n. 4 a segnalare il confine e in nn. 3 +3 ai cigli della strada vicinale, previo getti interrati di calcestruzzo), identificando il confine con 3 elementi in calcestruzzo interrati e il ciglio destro e sinistro della strada con dei picchetti e nastro.

RILEVATO che detti picchetti, prospicienti il fondo del Sig , costituiti da tondini metallici di circa m. 1,00 infissi verticalmente nel terreno su base di cemento e collegati da nastro bianco e rosso, non sono rispondenti ai dovuti requisiti di sicurezza e rappresentano un pericolo per la pubblica incolumità, stante la destinazione ad uso pubblico della strada vicinale di cui trattasi.

CHE la presenza di detti elementi metallici, ancorati su base cementizia, rappresenta un pericolo per l'incolumità di chi transita .

DATO ATTO che il presente atto, stante l'urgenza di intervenire, costituisce anche avviso di avvio del procedimento e che il destinatario avrà facoltà di presentare memorie e documenti, ex art. 10. Lett. b) della L. 241/90 entro 05 giorni dalla notifica del presente atto.

RAVVISATO che sussistano motivi di pubblica sicurezza, di cui all'art. 54 del D.Lgs n. 267/2000 – T.U. enti locali e ss.mm.ii., tali da giustificare l'adozione di un'ordinanza contingibile ed urgente.

VALUTATO come, al fine di opportuna tutela, sia congruo assegnare al destinatario dell'ordinanza un termine di 6 ( sei ) giorni affinché provveda a rimuovere i tondini metallici di cui trattasi e delimitare con idonei elementi che non costituiscano pericolo, il tracciato della strada vicinale prospiciente il proprio fondo.

VISTO che ai sensi dell'art. 54, comma 1, lett. b) e c) del D.Lgs n. 267/2000 Testo Unico degli enti Locali, nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge e, in particolare, in materia di pubblica sicurezza a carattere esclusivamente locale, le ordinanze sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale.

VISTO lo Statuto del Comune di Maglione,

### **ORDINA**

Al Sig.

in qualità di proprietari del fondo su cui risulta posizionata la delimitazione provvisoria, a rimuovere i tondini metallici di circa m. 1,00 infissi verticalmente nel terreno su base di cemento e collegati da nostro bianco e rosso e provvede a delimitare con idonei elementi che non costituiscano pericolo, il tracciato della strada vicinale prospiciente il proprio fondo ;

### **DISPONE**

Che nel termine di 06 ( sei ) giorni, a cura della proprietaria del fondo, si provveda alla rimozione degli elementi di cui trattasi, che rappresentano un potenziale pericolo per la viabilità stradale e la pubblica sicurezza degli utenti che percorrono la strada;

### **AVVERTE**

- Che in caso di inottemperanza si procederà alla rimozione coatta della delimitazione provvisoria, con addebito delle spese al proprietari del terreno su cui insiste la stessa.
- e ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, quarto comma, della Legge 07.08.1990, n. 241, si comunica che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte, nel termine di 60 giorni dalla notificazione ( Legge 06.12.1971, n. 1034 ), oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla notificazione ( D.P.R. 24.11.1971, n. 1199 ). Tutti i termini decorrono dalla pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio.

### **DISPONE**

Che la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio on line e venga altresì trasmessa :

- Al Messo Comunale del Comune di \_\_\_\_\_ per la notifica ;
- All'Agente di Polizia Locale per l'osservanza del presente provvedimento;
- Al Comando Carabinieri Stazione di Borgomasino per l'osservanza del presente provvedimento;

- Alla Prefettura di Torino ;  
Letto e sottoscritto.



IL SINDACO  
(Pier Franco CAUSONE)

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Pier Franco CAUSONE", written over the typed name.